



**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 52**

Riunione del 10 aprile 2013

44.12.13 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:
- UNIVERSAL VOLLEY MODENA ssdrl in persona del Presidente p.t.
- ASTARITA GENNARO nella qualità di Presidente p.t. della UNIVERSAL VOLLEY MODENA

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone - Presidente - Relatore
- Avv. Antonio Amato - Componente
- Avv. Andrea Ordine - Componente

La Commissione Giudicante Nazionale

Visto l'atto di deferimento del Giudice di Lega del 30 gennaio 2013, deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio ai sensi dell'art.63 bis comma 3 R.G. in relazione ai capi di incolpazione contestati nei confronti di:

- UNIVERSAL VOLLEY MODENA ssdrl in persona del Presidente p.t.
- ASTARITA GENNARO nella qualità di Presidente p.t. della UNIVERSAL VOLLEY MODENA

per il mancato pagamento al 30 novembre 2012 di quanto dovuto per la stagione 2012-2013 relativo alle atlete:

- Francesca Mari per € 4.000,00 al netto delle ritenute di legge;
 - Paola Croce per € 6.000,00 al netto delle ritenute di legge ;
 - Alisha Glass per \$ 15.000,00 al netto delle ritenute di legge;
 - Paola Paggi per € 6.000,00 al netto delle ritenute di legge;
 - Jenny Barazza per € 9.500,00 al netto delle ritenute di legge;
 - Dora Horvat per € 5.500,00 al netto delle ritenute di legge;
 - Taismani Aguero per € 26.065,97 al netto delle ritenute di legge;
 - Simona Rinieri per € 7.000,00 al netto delle ritenute di legge;
 - Natalia Brussa per € 5.500,00 al netto delle ritenute di legge;
 - Federica Valeriano per € 3.000,00 al netto delle ritenute di legge,
- e al tessarato:
- Claudio Cuello per € 10.000,00 al netto delle ritenute di legge.



Nella riunione del 10 aprile 2013, sono comparsi:

- il Rappresentante di Lega, Dr. Marco Brunale, il quale confermava le richieste avanzate dal Giudice di Lega di penalizzazione di 3 punti nella classifica di regular season della corrente stagione sportiva per il sodalizio e della interdizione da qualsiasi incarico federale e di rappresentanza di società di Lega per 6 mesi del Presidente p.t..
- per gli incolpati nessuno è comparso.

La Commissione prende atto del ritiro del sodalizio dal campionato di serie A1 2012-2013.

Gli incolpati non hanno fornito alcuna prova in ordine al pagamento di quanto ancora dovuto e scaduto al 30 novembre 2012 in relazione alle prestazioni sportive rese per la corrente stagione sportiva 2012-2013.

Osserva la Commissione

L'art.2 bis del Regolamento di ammissione campionati nazionali serie A1 – A2 femminile, al comma 4 recita testualmente :*“4. I tesserati della rosa della prima squadra 2012/13 potranno denunciare, non prima del 30 novembre 2012 ed entro il 10 dicembre 2012 alla Commissione Ammissione con apposita comunicazione e mediante deposito dell'accordo, il mancato pagamento di quanto dovuto e scaduto alla data del 30 novembre 2012 per la stagione 2012/13, altrimenti la Lega non potrà procedere in alcun modo verso la società. La Commissione dovrà procedere alle necessarie verifiche mediante richiesta di documentazione alla Società e/o mediante invio di un Ispettore ai sensi dell'art.7 comma 1.*

In caso di mancato pagamento la Società verrà deferita alla Federazione per l'applicazione delle sanzioni disciplinari e/o sportive previste dai Regolamenti di giustizia della Fipav e dall'art. 5 del presente regolamento e alla Società sarà impedito qualsiasi tipo di tesseramento nella finestra di mercato.

[omissis]

Quanto sopra fatto salvo per i tesserati rispetto ai quali sono stabilite somme e/o scadenze diverse da verbali della camera di conciliazione”.

Giova altresì precisare che il tenore letterale dell'art. 4 del Regolamento non consente interpretazione diversa circa la perentorietà dei termini contemplati nel Regolamento.



Nella fattispecie in esame non risulta che il sodalizio abbia sottoscritto accordi dinanzi la Camera di Conciliazione mentre le denunce delle atlete sono pervenute alla Lega nella finestra temporale ricompresa tra il 30 novembre e il 10 dicembre 2012.

Ciò posto, il mancato pagamento dei compensi pattuiti e scaduti al 30 novembre 2012 integra la violazione di cui all'art. 2bis, comma 4 e la conseguente applicazione delle sanzioni previste dall'art. 5, comma 2, lett. a)

Il numero di mensilità arretrate (1) ed il numero dei tesserati coinvolti (11) inducono la Commissione a contenere le sanzioni nella misura di cui al dispositivo.

Quanto ai punti di penalizzazione, trattandosi di importi dovuti in relazione alla stagione sportiva 2012-2013, la sanzione dovrà essere applicata nella classifica di *regular season* della stagione sportiva 2013-2014, sempre che il sodalizio si iscriva ad un campionato federale.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale applica alla Universal Volley Modena ssd la sanzione della penalizzazione di 3 (tre) punti nella classifica di *regular season* del massimo campionato di serie cui prenderà parte nella stagione 2013-2014 e l'interdizione da ogni incarico federale e di rappresentanza di società di Lega del Presidente, Sig. Astarita Gennaro, per mesi 4 (quattro).

IL PRESIDENTE
Avv. Thomas Martone

Roma, 30 Aprile 2013